

**SOCIETÀ OPERAIA
DI MUTUO SOCCORSO E LAVORO**

MARTINA FRANCA

Fondata il 1° aprile 1872

STATUTO SOCIALE

Sede Sociale: MARTINA FRANCA (TA)
Via Garibaldi, 25/26 - tel. 080/705406

SOCIETÀ OPERAIA
DI MUTUO SOCCORSO E LAVORO
MARTINA FRANCA
Fondata il 14 aprile 1872

STATUTO SOCIALE

Via Garibaldi, 25/26 - tel. 080/702406
Sede Sociale MARTINA FRANCA (TA)

PREGHIERA DEL SOCIO

Signore!

Ti ringraziamo per averci fatto incontrare con animo fraterno, secondo le regole di vita lasciateci dai nostri Padri, all'ombra della nostra bandiera che è la stessa che da Loro ci fu consegnata e che noi, col Tuo aiuto, consegneremo ai nostri figli!

Signore, dacci la forza di vivere in dignità di uomini e in libertà di cittadini, nella fede del passato da cui abbiamo radice.

Aiutaci a sentirci uniti e compresi nel vivere insieme: con i nostri Padri e con i nostri figli, con i nostri simili tutti, con i maestri e gli allievi.

Guidaci verso il reciproco amore ed allontana da noi, dalle nostre case, dalle campagne, dalle botteghe, dalle officine, dagli uffici, dalle strade, dalle piazze i germi di odio e di contrasti, di violenza e di lotta sleale o che non porti al naturale sviluppo della nostra società.

Signore, fà che sul nostro viso, stanco e sudato durante la giornata di lavoro, ma illuminato dall'orgoglio del dovere compiuto, si possa leggere e scoprire il contributo offerto al bene dei nostri simili.

Fà che il battito del nostro cuore si raccordi ancora alla campana della Chiesa che ci richiama al colloquio con Te, ed al tocco della torre civica che ci segnala le tappe del dovere di cittadini!

Signore, aiutaci a rimanere con Te e in Te - e

quindi in noi e fra noi, – con lo stesso spirito di solidarietà e di fraternità, con cui i nostri Sodalizi hanno percorso tanta strada nel passato; ridonaci la fede nel nostro destino e, con la fede, l'amore e la fiducia nel lavoro per i nostri figli e per i figli dei nostri figli.

Alimenta e conserva in noi quel seme di creatività del lavoro operaio e artigiano che Tu ci hai donato, perché possiamo sentirci operatori del Tuo disegno e della Tua volontà.

Signore, comprendi e perdona i nostri peccati di negligenza e di superbia, di violenza e di disaffezione per il lavoro e la società, i nostri egoismi e le aggressioni alla vita, allo Stato, alla natura, ai nostri stessi sentimenti.

Solamente così la "stretta di mano", che è scolpita nel nostro simbolo associativo come poesia vivente di solidarietà, potrà staccarsi dalla fredda immagine, animarsi di stimoli e di propositi, stagliarsi nella nostra vita di ogni giorno e comprenderci in un abbraccio che ci porti a Te, nella serenità di uomini umili e forti, liberi e generosi, destinatari e protagonisti insieme del destino che ci hai assegnato.

Benedici, Signore, il sudore della nostra fronte, la pulizia delle nostre case, l'ordine dei posti di lavoro, la pace dell'anima e i colori della nostra bandiera.

Grazie, Signore!

Donato Palazzo

Presidente onorario Società Operaia
di Mutuo Soccorso e Lavoro di Martina Franca



INNO DELLE SOCIETÀ OPERAIE DI MUTUO SOCCORSO

Parole di
DONATO PALAZZO

Musica di
LUIGI DE LUCA

UNA È LA BANDIERA

Da tempi lontani è storia sofferta,
speranza sudore riscatto costante.
Siam figli d'incudine siam figli d'aratro.
L'arte e la scienza son nostro sapere.

Ritornello

*Una è la bandiera nel cuore de le genti.
Concordi sereni operosi fratelli
nel mutuo soccorso,
fedeli alla Patria,
convinti custodi di nostre famiglie.*

Il lavoro l'onore son nostro messaggio,
a l'ombra di storia, Mazzini e Garibaldi
le mani tendiamo a un degno destino:
ci tenga lontani da tristi egoismi.

La stretta di mano è simbol di fede,
antico cammino d'impegno civile
che giovane forza plasmata nei campi
rinsalda ancor oggi, nel bacio del sole.

INNO
DELLE SOCIETÀ OPERALE
DI MUTUO SOCCORSO



UNA È LA BANDIERA
L'AVANZAMENTO

Da tempi lontani è nota sofferenza
Musica di
LUIGI DE LUCA

Concorri sereno ed onesto fratello
nel mutuo soccorso
fede della patria
comuni carichi di nostra famiglia

Il lavoro l'onore son nostro messaggio
a l'ombra di stoffe, Mazzini e Garibaldi
la mente recidiamo a un degnò destino

La stretta di mano è simbolo di fede,
rapido cammino d'impegno civile
che giovarci sarà piazzata nel campo
mansarda sono oggi, nel parco del sole

A nome del Consiglio e di tutti gli Organi Sociali ho il piacere di presentare il testo del nuovo Statuto del nostro Sodalizio.

Era da tempo che si avvertiva la necessità di apportare adeguate modifiche alla nostra legge interna, sia per effetto delle riforme legislative, che per le mutazioni dei bisogni e soprattutto per il continuo sviluppo della nostra Società Operaia.

Lungo e faticoso è stato il cammino compiuto al fine di conciliare le diverse istanze emerse: per cui, stante l'urgenza della modifica, si sono apportate le variazioni indispensabili, con riserva successivamente di riesaminare le restanti parti.

Ciò non solo per evitare un reciso cambiamento di rotta, ma anche per salvaguardare le principali prerogative contenute nel precedente Statuto.

Mi auguro che con la nuova regolamentazione il nostro Sodalizio possa continuare a crescere in qualità dei servizi e inserirsi sempre più responsabilmente nelle attività sociali che lo contraddistinguono.

IL PRESIDENTE
Giovanni Caramia

Quadri Sociali per il triennio 1992-1994

Presidente	D'Aversa Antonia
Caramia Rag. Giovanni	Scatigna Brigida
	Carrieri Carmela
Delegata Femminile	Miola Grazia
V. P. Muscato Maria	Gasparro Maria
	Massafra Isabella
Vice Presidenti	Martellotta Grazia
Ancona Enrico	Chimenti Angela
Lerario Francesco	Ruggieri Maria
Conserva Donata	Formica Lucrezia
	Nardelli Anna
Consiglio Direttivo	Collegio dei Sindaci
Nasti Donato	Desiati Avv. Luigi
Ondeggia Giuseppe	Presidente
Miali Martino	Magli Donato
Aquaro Giuseppe	Martucci Giuseppe
Vinci Francesco	Carucci Raffaele
Schiavone Donato	Gentile Mario
Raguso Vitantonio	
Terruli Luca	Tesoriere
Palazzo Angelo	Gidiuli Giacomo
Raguso Nicola	
Fumarola Francesco	Cassiere
Tamburrano Pietro	Digiuseppe Martino
Semeraro Grazia	

Segretario

Castellana Martino

Vice Segretari

Fumarola Pietro

Angelini Giuseppe

Schiavone Anna

Raguso Rosa

Revisori dei Conti

Angelini Francesco

Murgino Antonio

Porta Bandiera

Zito Vincenzo

Vice Porta Bandiera

Fumarola Angelo

Bello Giuseppe

Ruggieri A. Teresa

Carrieri Antonia

Petronella Maria

Commissione di Vigilanza

Gentile Felice

Fumarola Francesco

Gnisci Martino

Conserva Giovanni

Nessa Cosimo

Pulito Vitantonio

Mariella P. Vincenzo

Miola Ottavio

Carrieri Martino

Mola Sante

Basile Vita

Caramia Grazia

Castellana Silvia

Leserri Rosa

Cardone Michela

Pulito Paola

Turnone Maria D.

Semeraro Giuseppina

Semeraro Donata

Fumarola Angela

Commissione Sussidio

Pastore Donato

Serio Salvatore

Murgino Michele

Pasculli Giovanni

Tamburrano Francesco

Simeone Martino

Dilonardo Tommaso

Venere Mario

Fumarola Michele

Elia Giuseppe

Carrieri Antonia

Semeraro Palma

Lacarbonara Fiora

Filomena Donata

Filomena Antonia

Martellini Elisabetta

Scatigna Vitantonio

Tamburrano Pasqua

Filomena Maria

Ancona Anna

Presidenti della Società

1.	01 - 04 - 1872	20 - 01 - 1877	Vincenzo RAGUSO
2.	21 - 01 - 1877	04 - 01 - 1879	Tommaso LOSAVIO
3.	05 - 01 - 1879	02 - 03 - 1879	Vincenzo RAGUSO
4.	03 - 03 - 1879	22 - 07 - 1879	Pietro CANTORE
5.	23 - 07 - 1879	03 - 01 - 1880	Alfonso GRECO
6.	04 - 01 - 1880	31 - 12 - 1881	Donato LODESERTO
7.	01 - 01 - 1882	04 - 01 - 1892	Alessandro FIGHERA
8.	05 - 01 - 1892	21 - 09 - 1893	Giovanni SCIALPI
9.	22 - 09 - 1893	06 - 01 - 1897	Martino MARTELOTTA
10.	07 - 01 - 1897	18 - 01 - 1902	Luigi SCARDINI
11.	19 - 01 - 1902	21 - 01 - 1920	Davide CARRIERI
12.	22 - 01 - 1920	19 - 01 - 1925	Giovanni ARGENTO
13.	20 - 01 - 1925	15 - 02 - 1928	Antonio MICOLI
	16 - 01 - 1928	17 - 02 - 1944	<i>Anni della soppressione</i>
14.	18 - 02 - 1944	05 - 01 - 1946	Domenico BLASI
15.	06 - 01 - 1946	05 - 01 - 1952	Michele SCIALPI
16.	06 - 01 - 1952	03 - 01 - 1959	Giuseppe PAVONE
17.	04 - 01 - 1959	07 - 01 - 1961	Agostino CASAVOLA
18.	08 - 01 - 1961	03 - 01 - 1970	Raffaele SEMERARO
19.	04 - 01 - 1970	05 - 05 - 1970	Michele PIZZIGALLO
20.	06 - 05 - 1970	03 - 01 - 1976	Pietro FISCHETTI
21.	04 - 01 - 1976		Giovanni CARAMIA

Presidenti della Società

1	Vincenzo BAGLIO	20-02-1877
2	Tommaso LOMBARDO	24-04-1879
3	Vincenzo CALABRO	02-03-1879
4	Paolo CANTONE	22-03-1879
5	Alfonso GRECO	02-01-1880
6	Leonardo LUDERICO	21-12-1881
7	Alessandro FIGUERA	04-01-1882
8	Giovanni SCIALOJA	27-09-1883
9	Manlio MARTELLOTTA	06-01-1887
10	Luigi SCARFONE	28-01-1892
11	David CARIBBI	27-01-1920
12	Giovanni ARONTO	19-07-1921
13	Antonio MICOLO	15-02-1922
14	Matteo CARIBBI	17-02-1924
15	Roberto BIANCHI	02-01-1924
16	Manlio SCIALOJA	02-01-1924
17	Giuseppe RAVONE	02-01-1924
18	Agostino CARAYOLA	02-01-1924
19	Roberto CARIBBI	02-01-1924
20	Michel PIZZAGLIA	02-01-1924
21	Paolo FUSCHETTI	02-01-1924
22	Giovanni CARAYOLA	02-01-1924

STATUTO

della SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO E LAVORO

MARTINA FRANCA

con le modifiche apportate dalla Assemblea dei Soci del 21/12/1991,
giusto atto per notar Dott. Ennio Cisternino di Martina Franca
del 21/12/1991 n. 61699 di repertorio.

TITOLO I

NATURA, SEDE E FINI DELLA SOCIETÀ

ART. 1° - È costituita, in conformità con i principi e con la disciplina della mutualità, una società di Mutuo Soccorso con la denominazione:
"SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO E LAVORO".
La società ha sede in Martina Franca, Via Garibaldi n° 25.

ART. 2° - La Società si pone scopi assistenziali e ricreativi: assistenza sociale, legale e sanitaria e l'elevamento morale e materiale dei lavoratori martinesi.

TITOLO II

DEI SOCI

Capo I

I Soci: ammissioni, decadenza, esclusione, punizione.

ART. 3° - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci

effettivi quei cittadini i quali esercitano una professione, un'arte, un mestiere ed abbiano un reddito stabile e permanente.

La Società può inoltre avere soci benemeriti.

ART. 4^o - Possono essere soci effettivi tutti coloro che trovansi in una delle condizioni del primo comma dell'art. precedente che abbiano compiuto il 15^o e non superato il 60^o anno di età; l'assemblea avrà la facoltà, di elevare, in determinati casi, il limite massimo di età, statuendo però una maggiore tassa di ammissione.

Possono chiedere la ammissione alla Società i figli dei soci, minorati fisici, già portatori di infermità, a condizione che corrispondano sia le tasse di ammissione che i contributi ordinari alla stessa stregua dei soci sani, senza beneficiare dell'esonero di cui all'articolo 18 e con rinuncia ai diritti di cui all'articolo 19 primo comma.

ART. 5^o - Sarà conferito dall'assemblea il titolo di socio benemerito della Società, su proposta del Consiglio Direttivo o di trenta Soci, a coloro i quali avranno contribuito, con opere o liberalità al progresso della Società.

I benemeriti verranno iscritti in apposito Albo d'Onore ma non faranno parte della Società, salvo che non siano soci effettivi.

ART. 6^o - Non possono inoltre essere soci:

a) coloro che sono notoriamente oziosi, vagabondi o so-

- spetti di reati di truffa o furto o comunque infamanti;
- b) coloro che siano dediti al vizio dell'ubriachezza e del gioco;
- c) coloro che sogliono essere turbolenti nella propria famiglia;
- d) gli accattoni e i questuanti;
- e) i condannati per quei delitti non colposi contro la vita, la moralità, il buon costume, la famiglia, l'ordine, l'incolumità, la fede pubblica, il patrimonio e tutti gli altri in quanto siano particolarmente infamanti e disonoranti a giudizio dell'Assemblea. Gli imputati di tali reati non possono essere ammessi se non dopo che sia stata emessa sentenza di assoluzione, passata in giudicato;
- f) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli della Società, in base a valutazione da farsi dall'Assemblea;
- g) coloro che soffrono un'infermità o tale difetto fisico da renderli inabili al lavoro;

ART. 7^o - Chi desidera diventare socio deve far presentare domanda, da due soci presentatori, al Presidente specificando;

- a) nome, cognome, paternità, data di nascita e domicilio;
 - b) abituale occupazione o condizione;
 - c) dichiarazione di accettazione dello Statuto della Società.
- A richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo, della Commissione di Vigilanza, o dell'Assemblea, l'aspirante deve esibire quei documenti che saranno ritenuti opportuni.

ART. 8º - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Comitati di Vigilanza. Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda e previa affissione all'albo otto giorni prima, dell'elenco degli aspiranti soci. La votazione sarà fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

L'aspirante ammesso è tenuto a pagare, entro venti giorni dalla notifica della deliberazione, la tassa di ammissione graduata secondo l'età, in base alla tariffa approvata dall'Assemblea.

ART. 9º - La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione.

In questi casi il Socio, o chi per esso, non avrà alcun diritto sul fondo o patrimonio sodale, né potrà pretendere il rimborso della tassa di ammissione né dei contributi o multe già versati.

ART. 10º - Sarà conferita dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su proposta del

Consiglio Direttivo, della Commissione di Vigilanza o di trenta soci, quando il socio verrà a trovarsi in una delle condizioni indicata dall'art. 6, ad eccezione di quanto previsto nella lettera g).

ART. 11º - L'esclusione è deliberata secondo le stesse modalità previste dall'articolo precedente, quando il socio:

- a) non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società o fomenta dissidi e contrasti fra soci;
- c) presenta falsi certificati o altri documenti tendenti a frodare la Società;
- d) turba, per abituale violenza, la tranquillità e l'ordine sociale.

ART. 12º - Le deliberazioni di decadenza ed esclusione sono inappellabili.

ART. 13º - Il socio escluso o decaduto può essere riabilitato e riammesso nella Società allorché l'Assemblea lo riterrà conveniente e non sussista altro motivo ostativo; in tal caso verranno osservate le stesse modalità previste dall'art. 7.

ART. 14º - Fuori dei casi previsti come motivi di decadenza e di esclusione, il socio può essere punito, a secondo della gravità della mancanza, mediante:

- a) avvertimento in privato, che verrà fatto dal Presidente;
- b) la riprensione che va fatta dal Presidente dinanzi al Consiglio Direttivo e alla Commissione di Vigilanza;
- c) la sospensione temporanea fino a sei mesi disposta dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione di Vigilanza;
- d) la sospensione temporanea oltre i sei mesi e fino a tempo indeterminato disposta dall'Assemblea.

Capo II

Doveri dei Soci

ART. 15^o - I Soci dovranno osservare lo Statuto (di cui riceveranno copia all'atto dell'ammissione), il regolamento interno e le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Vigilanza.

ART. 16^o - I soci, oltre al pagamento della tassa graduale di ammissione previsto dall'art. 8, saranno tenuti a pagare anche i contributi mensili e le multe per le assenze alle manifestazioni esterne della Società, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Il Cassiere, a seguito di annotazioni nel registro, rilascerà all'atto del pagamento regolare quietanza.

ART. 17^o - I Soci dovranno partecipare, in corteo, alle esequie del socio deceduto.

Gli assenti saranno tenuti al pagamento della multa che verrà devoluta alla cassa sociale.

ART. 18^o - Sono esonerati dalle manifestazioni esterne della Società e della partecipazione alle esequie:

- a) coloro che siano tenuti a partecipare, ed effettivamente partecipano alle esequie, nella qualità di confratelli di Congregazioni Religiose;
- b) i parenti dell'estinto fino al 3^o grado;
- c) i ricoverati in luogo di cura;

- d) coloro che abbiano superato il 75^o anno di età;
 - e) coloro che si trovino in servizio militare, non permanente;
 - f) gli ammalati degenti a letto.
- Gli esoneri sono concessi dal Presidente previa documentazione ed accertamento.

Capo III

Diritti dei Soci

ART. 19^o - Ogni socio effettivo ha diritto ad un sussidio da statuirsi, secondo le condizioni di bisogno del socio e secondo la possibilità di bilancio della Società, dal Comitato dei Sussidi e del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- a) infermità constatata che gli impedisce di lavorare;
- b) inabilità al lavoro per difetti fisici o vecchiaia;
- c) impossibilità a procurarsi lavoro.

In caso di morte i funerali saranno fatti a cura e spese della Società.

I figli minorenni dei Soci hanno diritto di essere tumulati nella tomba sociale, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, restando a carico della famiglia le spese funerarie.

ART. 20^o - Non avrà diritto al sussidio il socio che:

- a) non partecipi attivamente alla vita della Società, restando inadempiente agli obblighi sociali;
- b) non paghi da sei mesi i contributi mensili;
- c) sia debitore nei confronti della Società per mutuo contratto;

d) sia affetto da malattia contratta per uso o abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, o in conseguenza di condotta di vita libertina o immorale.

Il Socio arretrato nei contributi e nelle multe, che fa domanda di sussidio per causa di malattia, dovrà mettersi in corrente, e avrà diritto al sussidio solo dopo che siano decorsi quattro mesi dalla domanda.

ART. 21° - Il socio ammalato, inabile o disoccupato, per ottenere la concessione del sussidio, dovrà presentare domanda alla Commissione dei sussidi, la quale si riserva la facoltà di accertamento delle condizioni, nominando, ove occorra, un medico di fiducia della Società.

TITOLO III

DEL PATRIMONIO SOCIALE

Capo I

Impiego e conservazione

ART. 22° - Il patrimonio sociale è costituito dalle tasse di ammissione, dai contributi mensili e dai proventi delle multe e dal patrimonio immobiliare e mobiliare.
È altresì costituito da lasciti o donazioni e dalle rendite e frutti di beni e capitali impiegati.

ART. 23° - Saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale i

lasciti o le donazioni che la Società dovesse conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, e le rendite da essi derivate dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal prestatore o dal donante.

Se la Società fosse liquidata, o perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.

ART. 24° - Il patrimonio sociale serve:

- a) a soddisfare le obbligazioni sociali;
- b) alle spese di amministrazione;
- c) al pagamento dei sussidi e dei funerali;
- d) ad ogni altra spesa eventuale.

ART. 25° - Al termine di ciascun anno gli eventuali residui verranno impiegati così come l'Assemblea riterrà prudente ed opportuno.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Capo I

ART. 26° - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario;
- c) Il Comitato dei Sussidi;

- d) La Commissione di Vigilanza;
- e) Il Collegio Sindacale;
- f) I Revisori dei Conti;
- g) Il Tesoriere e il Cassiere
- h) Il Portabandiera e i Prefetti d'ordine;
- i) Le Commissioni Speciali.

Capo II

Dell'Assemblea

ART. 27^o - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente per:

- a) discutere, approvare o modificare il bilancio;
- b) eleggere i componenti gli organi sociali;
- c) trattare tutti gli argomenti che siano di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno;

I soci hanno diritto a far inserire nell'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti, a condizione però che la domanda relativa sia presentata, per iscritto, otto giorni prima dell'Assemblea, da almeno trenta soci non morosi.

Le assemblee straordinarie saranno convocate dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Sussidi, della Commissione di Vigilanza, del Collegio Sindacale, o su domanda di trenta soci non morosi, per discutere su affari speciali da indicarsi nell'atto di convocazione.

ART. 28^o - La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà essere fatta mediante affissione dell'ordine del giorno, da

pubblicarsi nell'Albo della sede, almeno otto giorni prima. La convocazione dell'Assemblea straordinaria dovrà essere fatta con atto di convocazione da pubblicarsi nell'Albo almeno due giorni prima.

ART. 29^o - Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide: in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci non morosi; in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 30^o - Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, dopo che ogni socio ha fatto le eventuali dichiarazioni di voto da riportare a verbale.

La votazione sarà fatta a scrutinio segreto se riguarda persone.

ART. 31^o - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente più anziano; in mancanza dei due Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente regola la discussione, accorda al socio la parola o la toglie allorquando devia dall'argomento; richiama all'ordine chi disturba l'adunanza e, in caso di recidiva, lo espelle dalla sala. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno riportate a verbale, redatto dal Segretario e da questi sottoscritto, unitamente al Presidente.

Capo III

Del Consiglio direttivo - del Presidente - del Segretario

ART. 32° - La Società è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto di un Presidente, di quattro vice Presidenti, di cui due donne, di ventiquattro Consiglieri, di cui dodici donne, di un Segretario e di quattro Vice segretari, di cui due donne, eletti direttamente dall'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 33° - Il Consiglio Direttivo si riunirà dietro convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno quattro componenti.

La Convocazione del Consiglio sarà fatta a mezzo lettera, da inviarsi almeno tre giorni prima, tranne nei casi di particolare urgenza, nei quali sarà fatta ad horas.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza.

Il Segretario non ha diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano; in assenza dei due Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate a verbale, redatto dal Segretario e da questi sottoscritto, unitamente al Presidente.

ART. 34° - Al Consiglio Direttivo spettano le funzioni e i

poteri demandati dal presente Statuto e in particolare:

- a) preparare i bilanci annuali da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e compilare tutti gli atti relativi all'Amministrazione della Società;
- b) deliberare la spedizione dei mandati di pagamento, che saranno firmati dal Presidente e dal Segretario;
- c) curare la riscossione delle multe e l'esecuzione delle deliberazioni sociali;
- d) vigilare alla compilazione del registro dei conti, verbali e documenti, provenienti da qualunque organo sociale.

ART. 35° - I Componenti del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili:

- dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
- della verità dei fatti esposti nei resoconti speciali.

La responsabilità, nei casi di omissione, non ricadrà sul Consigliere che avesse fatto verbalizzare, seduta stante, il suo dissenso sul registro delle deliberazioni, dandone inoltre immediata notizia per iscritto ai Sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno il Consigliere che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alle deliberazioni.

ART. 36° - Quando vi sia il fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi da parte dei componenti il Consiglio Direttivo o dei Sindaci, i soci, in numero non minore di un ventesimo di quelli iscritti alla Società, possono denunciare i fatti al Tribunale Civile.

Questo, ove si trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto dell'art. 2909 c.c.

ART. 37° I Componenti del Consiglio Direttivo non partecipano alla votazione per l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del resoconto relativo alla propria gestione.

Capo IV

Del Comitato dei Sussidi

ART. 38° - Il Comitato dei Sussidi è composto di venti membri, di cui dieci donne. Il più anziano ha le funzioni di Presidente, il più giovane di Segretario. Il Comitato si riunirà su convocazione del Presidente il quale provvederà a ciò su richiesta di almeno sei membri.

Per la validità delle deliberazioni sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza.

La votazione è segreta.

Le deliberazioni del Comitato saranno riportate a verbale, redatto dal Segretario e da questo sottoscritto, unitamente al Presidente.

ART. 39° - Al Comitato spettano le funzioni e i poteri demandati dal presente Statuto e particolarmente:

- a) accertare lo stato di infermità o inabilità del socio, facendolo visitare, ove occorra, ogni quindici giorni da un medico di fiducia della Società il quale rilascerà apposito certificato da confrontarsi con quello del medico curante;

- b) deliberare la spedizione dei mandati relativi ai sussidi, previo rapporto al Consiglio Direttivo;
- c) annotare quanto riguarda la gestione dei sussidi per malattie e funerali;
- d) farsi coadiuvare, nell'assistenza, da un socio scelto volta per volta fra gli ultimi ammessi.

Capo V

Della Commissione di Vigilanza

ART. 40° - La Commissione di Vigilanza è composta di venti membri, di cui dieci donne. Il più anziano ha le funzioni di Presidente e il più giovane di Segretario.

ART. 41° - Il Comitato, si riunirà su convocazione del Presidente, il quale provvederà a ciò, su richiesta di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza.

La votazione è segreta.

Le deliberazioni della Commissione sono riportate a verbale, redatto a cura del Segretario e da questi sottoscritto, unitamente al Presidente.

ART. 42° - La Commissione di Vigilanza ha il compito di vigilare affinché i soci adempiano ai doveri sociali e coltivino la concordia, la fratellanza e il rispetto reciproco.

Pertanto deve:

- a) accertare la responsabilità di ciascun socio accusato;

- b) dirimere, possibilmente, tutte le controversie sorte fra i soci;
- c) stabilire, unitamente al Consiglio Direttivo, la punizione del responsabile, ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Capo VI

Del Collegio dei Sindaci

ART. 43^o - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi, di cui uno è il Presidente, e di due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra i non soci. Ai Sindaci sono demandati le attribuzioni e i compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla legge.

Capo VII

Dei Revisori dei Conti

ART. 44^o - I Revisori dei Conti, che risulteranno eletti nelle elezioni sociali, in numero di due, devono esaminare i conti di cassa, relativi all'anno sociale precedente, considerando la gestione sotto il profilo materiale e morale. Delle relative osservazioni, annotazioni e approvazioni sarà data lettura all'Assemblea.

ART. 45^o - I Revisori dei Conti, in caso di rifiuto senza giustificato motivo, di infedeltà o di omissione nell'adempimento del dovere, saranno puniti, secondo la gravità del caso, o con

la sospensione oltre i sei mesi, o con l'esclusione.

Capo VIII

Del Tesoriere e del Cassiere

ART. 46^o - Il Tesoriere conduce tutta la contabilità della Società e pertanto provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Egli è personalmente responsabile:

- a) delle somme introitate;
- b) delle somme non esatte per sua negligenza o imperizia;
- c) di qualsiasi omissione od errore di contabilità;
- d) dell'erogazione di qualsiasi somma, senza regolare deliberazione del Consiglio Direttivo e l'emissione del mandato, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 47^o - Il Tesoriere dipende direttamente dal Consiglio Direttivo, al quale, ad ogni richiesta, deve presentare la situazione di cassa.

Il Consiglio, verificando casi di malversazione, disordini di contabilità o negligenza che compromettono gli interessi sociali, può proporre la destituzione del Tesoriere, che verrà pronunciata dall'Assemblea.

ART. 48^o - Il Tesoriere, alla scadenza dell'anno sociale, deve compilare un elenco dei soci morosi, con le relative somme dovute e non riscosse.

Egli può nominare, a sue spese e sotto la sua responsabilità,

un contabile o coadiutore di propria fiducia.
Il Tesoriere ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Sussidi e di tutte le altre commissioni, ma con voto semplicemente consultivo e non deliberativo.

ART. 49° - Il Tesoriere avrà diritto ad una retribuzione annuale quale indennità di rischio, che sarà fissata dall'Assemblea, secondo le possibilità del bilancio, in sede di esame del conto consuntivo.

ART. 50° - Nei casi di destituzione, sospensione, recesso, decadenza, esclusione o morte del Tesoriere, il Consiglio Direttivo può provvisoriamente affidare le funzioni a un Consigliere o a un socio, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla nomina del sostituto.

ART. 51° - Il Cassiere, eletto dall'Assemblea ha il compito di provvedere alla riscossione dei contributi mensili e delle multe dovuti dai soci, ai quali, all'atto del pagamento, rilascerà regolare quietanza.
Delle somme riscosse il Cassiere è personalmente responsabile, fino a quando non avrà provveduto al versamento al Tesoriere.

Capo IX

Del Portabandiera e dei Prefetti d'ordine

ART. 52° - Il Portabandiera, o, in caso di suo impedimento, uno dei cinque vice Portabandiera, di cui tre donne, a richiesta del Presidente, è obbligato a portare la bandiera sociale a capo della Società, allorché questa partecipa ufficialmente a feste religiose, solennità civili o esequie.
La bandiera è conservata, a cura del Portabandiera, nella sala delle adunanze.

ART. 53° - I prefetti d'ordine, nominati dal Consiglio Direttivo, hanno l'obbligo di disciplinare il corteo della Società, secondo le disposizioni impartite dal Presidente.
Essi possono proporre la punizione del socio indisciplinato durante il corteo.

Capo X

Delle Commissioni Speciali

ART. 54° - L'Assemblea o il Consiglio Direttivo, ciascuno secondo le proprie competenze, si riserva il diritto di nominare, prevalentemente per questioni di carattere tecnico, delle commissioni temporanee o speciali.
Queste commissioni non possono eccedere i limiti del proprio mandato, né assumere impegni, per conto della Società, oltre la misura loro assegnata.

TITOLO V

Capo I

Elezioni degli Organi Sociali

ART. 55° - Il Presidente della Società, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo:

- indice, previa delibera del Consiglio Direttivo affissa all'Albo, le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali, indicandone la data che deve essere fissata entro la seconda domenica di febbraio;
- nomina la Commissione elettorale con delibera allargata con il Collegio Sindacale.

L'elezione si effettua con il sistema maggioritario assoluto.

Capo II

Dei Soci elettori

ART. 56° - Sono elettori i soci effettivi, che, entro le ore 20 del giorno precedente le elezioni, si siano messi a corrente con la cassa sociale.

Capo III

Dell'Eleggibilità

ART. 57° - Sono eleggibili i soci effettivi che:

- a) abbiano tre anni di anzianità nella Società;
- b) abbiano compiuto il 21° anno di età;

c) sappiano leggere e scrivere.
Il limite di età è elevato al 30° anno per i Candidati alla Commissione di Vigilanza.

ART. 58° - Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo, della Commissione di Vigilanza, del Comitato dei Sussidi, padre e figlio, fratelli, zio e nipote, cognati. L'incompatibilità è però limitata soltanto nell'ambito dello stesso organo.

ART. 59° - Decade dalla carica colui che per tre volte consecutive, nonostante diffida, non partecipi alle riunioni dell'organo cui appartiene, o comunque non adempia regolarmente alle sue funzioni.

Capo III

Della Presentazione delle Candidature

ART. 60° - Le candidature relative a tutti gli organi sociali, raggruppate in un'unica lista, se non sono proposte dal Consiglio Direttivo uscente, devono essere presentate da almeno trenta soci non morosi, mediante sottoscrizione, con l'indicazione di due delegati di lista. Di tutti i candidati deve essere indicato: cognome, nome, paternità e data di nascita. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione da parte di ciascun candidato.

I presentatori non possono essere candidati.

La presentazione delle liste deve essere fatta alla Segreteria della Società, entro le ore 20 del 31 (trentuno) dicembre. Il Segretario deve rilasciare regolare ricevuta, indicando il giorno e l'ora della presentazione.

Le liste saranno stampate, a cura e spese della Società, in numero pari ai soci iscritti.

Capo IV

Della votazione e dello scrutinio

ART. 61° - La Commissione elettorale è composta da:

- un Presidente;
- due Commissari;
- un Segretario.

La Commissione elettorale deve formalmente insediarsi su convocazione del Presidente della Società entro dieci giorni dalla nomina. La nomina a componente la Commissione elettorale è incompatibile con qualsiasi candidatura alle cariche sociali.

Per ogni 1000 soci elettori, aventi diritto, la Commissione istituisce un seggio elettorale ed ha la discrezionalità di diminuire in rapporto al numero delle liste.

Il Seggio elettorale è composto da:

- un Presidente;
- due scrutatori;
- un segretario.

I Componenti dei seggi sono nominati dieci giorni prima della data delle elezioni dalla Commissione elettorale, sentiti

il Presidente della Società, il Consiglio Direttivo e i rappresentanti di lista. Non possono fare parte dei Seggi coloro che siano candidati, sottoscrittori di liste e rappresentanti di liste.

ART. 62° - L'Ufficio è Costituito alle ore 7 del giorno in cui sono indette le elezioni e si chiude alle ore 21 dello stesso giorno.

Se uno dei componenti il Seggio elettorale è assente, il Presidente della Commissione lo sostituisce con uno degli elettori in sala.

In caso di assenza del Presidente della Commissione elettorale le funzioni vengono assunte dal Presidente uscente della Società, o da un suo delegato.

ART. 63° - Il Presidente della Commissione dichiara aperta la votazione e fa votare, presso i seggi istituiti ed organizzati precedentemente, i Soci man mano che si presentino e previo accertamento dell'identità personale.

ART. 64° - Il voto si esprime consegnando al Presidente la scheda ben ripiegata, contenente la lista che si intende votare.

ART. 65° - La votazione deve proseguire fino all'ora di chiusura senza interruzione; tuttavia gli elettori che siano presenti ancora in sala, sono ammessi a votare.

ART. 66^o - Esaurite le operazioni di voto, i Presidenti dei seggi procedono allo spoglio dei voti, leggendo le schede che man mano vengono estratte dall'urna. Sono dichiarate nulle quelle schede che contengano dei segni fatti artificialmente per fare individuare la scheda o il votante.

ART. 67^o - Terminato lo spoglio, ogni Presidente del Seggio, dopo essersi pronunciato sulle eventuali contestazioni, redige il verbale conclusivo con i risultati dei voti ottenuti da ogni singola lista.

ART. 68^o - Il Presidente della Commissione elettorale, dopo aver raccolto i risultati finali di ogni singolo Seggio elettorale, redige il verbale finale e proclama eletti i candidati riportati nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di approvare i regolamenti e le disposizioni procedurali e quant'altro non previsto dal presente Statuto.